AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Legge di Stabilità 2013", ed in particolare:
- gli artt. 110 e 112 che stabiliscono i compiti attribuiti all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l'art. 47, che prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo Dell'Agenzia Nazionale;
- l'art. 48, comma 3, lettera c), che prevede, tra l'altro, che i beni immobili sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio del Comune/Provincia/Regione ove l'immobile è sito;

VISTO il Decreto emesso in data 03.12.1984 dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione nell'ambito del procedimento iscritto al n. 174/82 RMP, divenuto definitivo il 29.09.1986, con cui è stata disposta, a carico di GRECO NICOLO', nato a Bagheria (PA) il 16.06.1942, la confisca, tra l'altro, del seguente cespite:

- *Appartamento sito in Bagheria, Via Papa Giovanni XXIII n. 26/A, piano 1°, scala E, int. 55, indentificato in catasto al foglio 13, p.lla 1742, sub 5 (Kb 23745)*

VISTO il provvedimento di destinazione del Ministero delle Finanze n. 103873 dell'01.04.1992 con cui detto cespite è stato mantenuto al patrimonio indisponibile dello Stato per il soddisfacimento delle esigenze alloggiative dei dipendenti pubblici;

VISTA la nota prot. n. 2015/538/DR SI/ST PA1 del 19.01.2015, acquisita al prot. n. 1435 del 19.01.2015, con cui l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia – Servizi Territoriali Sicilia – Palermo 1 ha richiesto la revoca della precedente assegnazione in quanto il cespite risulta inutilizzato e non vi è più interesse al suo mantenimento al patrimonio dello Stato;

VISTO che, con la nota prot. n. 3580 del 04/02/2015, l'Agenzia Nazionale ha invitato gli enti territoriali cui i beni sono destinabili a formulare una manifestazione di interesse all'utilizzo del cespite sopra indicato;

VISTA la nota n. 12051 del 05/03/2015, acquisita al prot. n. 7889 del 05/03/2015, con cui il Comune di Bagheria (PA) ha manifestato l'interesse all'assegnazione dell'immobile in argomento per destinarlo a finalità istituzionali secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, lett. c) del D.

Lgs. n. 159/2011, ed in particolare per il soddisfacimento temporaneo dell'emergenza abitativa o concessione in locazione a titolo oneroso a terzi, con destinazione dei proventi ad attività sociali, nello specifico, per l'erogazione di buoni casa a famiglie bisognose;

VISTO l'art. 48, comma 3, lett. c), del Decreto Legislativo n. 159/2011 ai sensi del quale l'Agenzia dispone la revoca del provvedimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi, se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni;

PRESO ATTO che, nella riunione del 25 marzo 2015, il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere alla revoca della precedente destinazione del bene con contestuale assegnazione dello stesso in favore del Comune di Bagheria (PA), e che la suddetta destinazione è effettuata in conformità del dettato normativo;

DECRETA

la revoca del provvedimento di destinazione del Ministero delle Finanze n. 103873 dell'01.04.1992 con cui *l'appartamento sito in Bagheria, Via Papa Giovanni XXIII n. 26/A, piano 1°, scala E, int. 55, indentificato in catasto al foglio 13, particella 1742, sub 5 (Kb 23745)* è stato mantenuto al patrimonio indisponibile dello Stato per il soddisfacimento delle esigenze alloggiative dei dipendenti pubblici, ed il contestuale trasferimento dello stesso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna, al Patrimonio indisponibile del Comune di Bagheria (PA) per essere destinato a finalità istituzionali secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 159/2011, ed in particolare per essere destinato al soddisfacimento temporaneo dell'emergenza abitativa od alla concessione in locazione a titolo oneroso a terzi, con destinazione dei proventi ad attività sociali, nello specifico, per l'erogazione di buoni casa a famiglie bisognose.
Eventuali oneri e i pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato compiutamente la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del D.Lgs. n. 159/2011.
Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'ente destinatario.
Luogo e data di protocollo

IL DIRETTORE
(Postiglione)

Il Referente Area Sicilia
Dott.ssa A.M. Manzo